

Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2011, n. 4-2159

Asl TO5. Provvedimenti.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di accettare, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, le dimissioni rassegnate dal dott. Vito Plastino per mezzo di comunicazione olografa pervenuta alla Direzione regionale Sanità in data 01.06.2011, dalla carica di Commissario dell'ASL TO 5, con conseguente contestuale cessazione degli effetti del decreto presidenziale n. 48/2011 sopra citato;

- di commissariare, per le ragioni in premessa illustrate ed ai sensi dell'art. 12 comma 7 della legge regionale n. 10/1995, l'azienda sanitaria regionale ASL TO5, nella persona della dr.ssa Briccarello Giovanna;
- di disporre che l'incarico commissariale decorra dal 15.06.2011 sino alla definizione del nuovo assetto istituzionale del SSR, e comunque non oltre il 31.12.2011, prevedendo altresì che lo stesso sia esercitato a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. La nomina è subordinata all'accettazione, da rendersi mediante sottoscrizione di dichiarazione conforme al modello allegato allo schema tipo di contratto approvato con D.G.R. n. 46-5332 del 19.02.2007, nonché all'insussistenza di cause d'incompatibilità o comunque ostative alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;
- di attribuire al commissario tutti i poteri spettanti per legge al direttore generale dell'azienda, ivi compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario nei termini e con le modalità previste dal d. lgs. n. 502/92 e s.m.i e dagli artt. 18 e 19 della l.r. n. 10/1995. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi allo schema tipo regionale, dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina dei nuovi direttori generali;
- di stabilire che il Commissario informi la propria azione ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla legislazione statale e regionale, nonché agli atti nazionali e regionali di indirizzo, così come periodicamente aggiornati in relazione agli sviluppi della programmazione regionale ed aziendale; gli specifici obiettivi di attività il cui raggiungimento è legato al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 bis comma 5 del D. lgs. n. 502/1992 e 1 comma 5 del DPCM n. 502/1995 – saranno definiti con successivo provvedimento;
- di stabilire altresì che, per l'incarico di cui trattasi, attese le previsioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il compenso previsto dall'allegato D alla D.G.R. n. 65-7819 del 17 dicembre 2007 per i direttori generali delle aziende sanitarie regionali sia rideterminato in € 121.884,00 (€ centoventunomilaottocentottantaquattro/00);

- di dare atto che l'importo del compenso così rideterminato potrà essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli obiettivi assegnati (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché al rispetto degli indirizzi di gestione e degli adempimenti definiti nella DGR n. 1-415 del 02/08/2010, recante "Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze e la Regione Piemonte per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311", nella DGR n. 44-1615 del 28.02.2011, recante "Adozione dell'Addendum al Piano di rientro e al Programma attuativo, commi da 93 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191", e nei successivi provvedimenti attuativi e modificativi;

- di riconoscere che il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnicomprendività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Commissario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, al Commissario sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali delle ASR;

- di dare infine atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono posti a carico della azienda sanitaria regionale ASL TO 5.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)